

Oggetto: emergenza COVID-19. Nuove indicazioni operative su congedi per i genitori, permessi Legge 104/92, cessione ferie e lavoro agile.

A tutto il personale dipendente

Alla dott. ssa Maria Caterina De Marco direttore della funzione ospedaliera

Alla dott.ssa Mauro Chinellato direttore del distretto

Al dott. Luigi Nicolardi direttore del dipartimento di prevenzione

Alla dott.ssa Elisabetta Roncoroni direttore ad interim u.o.c. professioni sanitarie

Ai direttori delle unità operative dei presidi ospedalieri

Ai direttori delle unità operative del distretto

Ai direttori delle unità operative del dipartimento di prevenzione

Ai direttori delle unità operative. area tecnica e amministrativa

Alle funzioni di staff della Direzione strategica

e, p.c. Al Direttore Amministrativo

Al Direttore Sanitario

Al Direttore dei servizi socio - sanitari

Alle organizzazioni sindacali del comparto e delle aree dirigenziali

Si forniscono nuove indicazioni applicative sulle materie in oggetto, relative alla riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori nel periodo di emergenza COVID-19, tenuto conto di quanto previsto nel Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha modificato e integrato la disciplina introdotta dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

CONGEDI PER I GENITORI

I genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto alternativamente a fruire di uno specifico congedo, per un periodo continuativo o frazionato comunque <u>complessivamente</u> non superiore a 30 giorni, per figli di età non superiore a 12 anni e indipendentemente dal numero dei figli, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista.

Per i dipendenti pubblici la fruizione di questo congedo è pertanto limitata alla sospensione dei servizi educativi e scolastici, che allo stato attuale con D.P.C.M. 17 maggio 2020 è stata disposta <u>fino al 14 giugno 2020</u>, salvo diverse disposizioni di cui si darà eventualmente tempestiva informazione.

Sono confermate le attuali modalità applicative che si riepilogano di seguito:

- il limite di età di 12 anni non si applica in caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- la fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (compresi i genitori affidatari), comunque nel limite complessivo di 30 giorni per entrambi i genitori ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia:
 - altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa oppure
 - altro genitore disoccupato o non lavoratore;
- per il personale a tempo parziale verticale le giornate di congedo sono riproporzionate come di consueto in rapporto al numero di giorni di lavoro settimanalmente previsti;
- nei periodi di congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione e sono coperti da contribuzione figurativa;
- il congedo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici (es. congedo parentale, congedo per malattia figlio);
- per i lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e degli operatori socio sanitari, è previsto <u>in alternativa</u> al periodo di congedo un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, nel limite massimo complessivo ora <u>aggiornato a 2000 euro</u>;
- la fruizione del congedo avviene utilizzando il <u>modulo che si riallega</u>, da presentare al proprio responsabile con un <u>preavviso di almeno 5 giorni</u>, fatte salve diverse intese col responsabile stesso;
- per il personale direttamente e indirettamente impegnato a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, tenuto conto delle importanti misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale fin qui adottate, si invita a programmare nell'ambito delle unità operative l'eventuale fruizione di tale congedo secondo principi di equilibrio e rotazione, che possano garantire la funzionalità dei servizi in questa delicata e mutevole fase emergenziale;
- in aggiunta a quanto sopra, i genitori lavoratori dipendenti con figli minori di anni 16 a condizione che nel
 nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno del reddito in caso di
 sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore hanno diritto
 di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività
 didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di
 contribuzione figurativa.

PERMESSI LEGGE 104/92

- sono state previste <u>ulteriori complessive 12 giornate</u> di permesso retribuito Legge 104/92 per assistenza a disabile con handicap grave o per il dipendente egli stesso disabile, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020;
- tali 12 giornate aggiuntive di permesso sono fruibili complessivamente nel periodo maggio/giugno, e si aggiungono agli ordinari 3 giorni mensili, che invece continuano a poter essere fruiti nel singolo mese senza poter trasferire eventuali giorni residui al mese successivo;
- per il personale a tempo parziale verticale le giornate di permesso sono riproporzionate come di consueto in rapporto al numero di giorni di lavoro settimanalmente previsti;
- la richiesta per la fruizione dei 12 giorni aggiuntivi di permessi Legge 104/92 dovrà essere inoltrata tramite "angolo dipendente" utilizzando la causale appositamente predisposta e dovrà essere autorizzata dal proprio responsabile;
- i permessi sono riconosciuti al personale dell'azienda, sia dirigente che del comparto, compatibilmente con le esigenze organizzative per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, programmando l'eventuale

fruizione di questi permessi nell'ambito delle unità operative – comprese le aree più direttamente impegnate nell'emergenza – secondo principi di equilibrio e rotazione che garantiscano la funzionalità dei servizi.

CESSIONE DELLE FERIE

Fino al termine dello stato di emergenza – a tutt'oggi definito al 31/7/2020 – e comunque non oltre il 30 settembre 2020, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono cedere in tutto o in parte le ferie maturate fino al 31/12/2019 ad altro dipendente di questa stessa Azienda, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o i diversi profili professionali.

I dipendenti interessati possono utilizzare il <u>modulo allegato</u> alla presente – da inviare all'uoc risorse umane – dove indicheranno il numero di giorni di ferie e il nominativo del dipendente cui vengono ceduti.

La cessione è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Queste giornate vengono contabilizzate in aggiunta alle ferie dell'anno 2020 del dipendente ricevente e vanno fruite nei termini previsti dalla normativa contrattuale di riferimento.

FLESSIBILITA' DEL LAVORO E LAVORO AGILE

Fino al termine dello stato di emergenza – a tutt'oggi definito al 31/7/2020 – il lavoro agile resta la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, fatte salve le attività indifferibili e quelle strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza che richiedano la presenza sul luogo di lavoro.

Va inoltre sottolineato che il DL 34/2020 ha previsto che le pubbliche amministrazioni nell'anno 2020 adeguano la gestione del lavoro agile e la massima fruizione di ferie, congedi, permessi ecc.... tenuto conto della necessità di dare pieno e tempestivo supporto nella riapertura delle attività. A questo proposito si deve inoltre tener presente la funzione centrale delle aziende sanitarie sia nella gestione sanitaria dell'emergenza COVID-19, tutt'ora in corso seppur in forme diverse dalla prima fase, sia nel ritorno alla normale erogazione dei servizi socio-sanitari alla popolazione.

Relativamente al lavoro agile, si ricorda inoltre quanto segue:

- è prevista all'interno di ciascuna unità operativa interessata la predisposizione di una reportistica giornaliera sulle attività svolte e/o obiettivi raggiunti dal lavoratore agile;
- la strutturazione del lavoro agile, per sua natura, non è compatibile con il lavoro straordinario, eccedenze orarie o comunque istituti che determinino maggiorazioni retributive.

Si invita nuovamente a programmare la massima fruizione di **ferie**, in particolare quelle arretrate ove presenti, ed eventuali **recuperi orari**, anche a rotazione ove necessario per il funzionamento dei servizi e intervallato se possibile con il lavoro agile, ricordando che rientra nei poteri datoriali l'utilizzo, in una dimensione di sistema, di tutti i citati strumenti.

Tra le modifiche organizzative realizzate in queste ultime settimane risulta particolarmente positiva la riconversione di numerose attività di contatto diretto con l'utenza verso soluzioni digitali e telefoniche, che dovranno essere mantenute a regime, riducendo al minimo – ove possibile e senza scadimento del servizio offerto – gli accessi alle strutture in presenza fisica, anche attraverso sistemi di prenotazione.

In tale complesso contesto, dove la tipologia di servizi lo consente, potrà essere favorita oltre al lavoro agile anche la flessibilità dell'orario di lavoro, se possibile rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, come previsto dal DL 34/2020 e secondo le modalità indicate dalla disciplina contrattuale di riferimento.

Colgo l'occasione per evidenziare la grande capacità dimostrata dall'Azienda nel rispondere tempestivamente a bisogni sanitari del tutto imprevedibili come quelli della pandemia COVID-19, ma anche nel riportare a regime i servizi in queste settimane con velocità ed efficacia. Tutto ciò è stato possibile per la professionalità e dedizione delle diverse componenti aziendali, cui va il sincero ringraziamento di questa Direzione, assicurando il massimo impegno nel rafforzare l'Azienda e supportare concretamente il personale, con il pieno sostegno della Regione.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
- dott Carlo Bramezza -

Pagina 3 di 3